



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 255/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69482 del registro di segreteria,
proposto da:

R. S., nato OMISSIS e residente OMISSI, cod. fisc. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Annamaria
Siracusano, presso il cui studio, sito a Messina in via La Farina n. 183,
è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai
fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avvsiracusano72@pec.giuffre.it;

ricorrente

CONTRO

I'N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

All'udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, R. S. ha convenuto in giudizio l'INPS, per l'accertamento del diritto ad ottenere la determinazione della quota a carico dell'Ente della propria pensione OMISSIS n. OMISSIS secondo il sistema di calcolo retributivo, di cui al comma 13 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, fino al 31 dicembre 2011, con il conseguente pagamento delle differenze sui ratei arretrati a far data dal 1° agosto 2018, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

La domanda era stata proposta innanzi al giudice ordinario, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti (sent. del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 3392/21, in atti).

Nel riassumere il giudizio, il difensore ha dedotto che il ricorrente aveva richiesto ed ottenuto la pensione anticipata a decorrere dal 1° agosto 2018, ma che l'INPS l'aveva erroneamente liquidata sulla base del sistema misto, sul presupposto che alla data del 31.12.1995 questi

avesse maturato meno di 18 anni di contribuzione.

Di contro, si tratterebbe di anni 19, mesi 5 e giorni 20, in quanto ai contributi INPS occorrerebbe aggiungere gli anni di contribuzione ENPAM.

Infatti, ai sensi del comma 239 della legge n. 228/2012, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria avrebbero la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico, a patto che sussistano determinati requisiti anagrafici e contributivi, nel caso in esame non contestati.

A norma del successivo comma 246, di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 (tra le quali, dopo la novella del 2016, rientrerebbe anche quella dell'ENPAM), si dovrebbe tener conto *“per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione”*, fermo restando il limite temporale del 31.12.2011, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del D. L. n. 201/2011.

Pertanto, i periodi contributivi maturati presso l'ENPAM dovrebbero essere considerati non solo ai fini del *quantum* della prestazione previdenziale, ma anche per l'individuazione del sistema di calcolo della pensione, non operando il comma 246, in virtù del richiamo al comma 239, alcuna distinzione tra le contribuzioni maturate presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, la gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 e la contribuzione maturata presso gli enti di

previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94.

Ne conseguirebbe che, per cumulo, il ricorrente avrebbe maturato al

31.12.1005 un'anzianità superiore ai 18 anni.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della

domanda, col favore delle spese di lite, sull'assunto che le modifiche,

apportate al comma 239 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 con la legge

n. 232/2016, non avrebbero inciso sul successivo comma 246, che

continuerebbe a prevedere come *“per la determinazione dell'anzianità*

contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della

pensione” si debba tenere conto *“di tutti i periodi assicurativi non*

coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”, nel vecchio testo,

dunque presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive

e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui al

comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995. Ne conseguirebbe che le

diverse contribuzioni *de quibus* potrebbero essere prese in

considerazione, purché i rispettivi periodi non siano temporalmente

sovrapposti (*“non coincidenti”*); inoltre, il rinvio al comma 239 sarebbe

di tipo statico e non dinamico, sicché non potrebbero essere valorizzati

i periodi maturati negli enti di previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 e

al D. Lgs. n. 103/96 (aggiunti dalla novella al comma 239 e non al 246),

tra i quali l'ENPAM. Infatti, il comma 239 (l'unico direttamente inciso

dalla riforma) dovrebbe essere finalizzato soltanto al conseguimento

di un'unica pensione, mentre il comma 246 (rimasto invariato)

disciplinerebbe le modalità di calcolo della quota di spettanza

dell'INPS.

All'udienza del 5 giugno 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre l'INPS ne ha auspicato il rigetto.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda è infondata.

Com'è noto, con i commi 239 - 248 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, ai vecchi sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione è stato affiancato, anche se in via alternativa, al fine di non pregiudicare quei lavoratori che si ritrovino con contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali, il nuovo istituto del "cumulo gratuito".

Al pari della totalizzazione, il cumulo gratuito consente, a chi abbia versato contribuzioni per periodi non coincidenti in più gestioni previdenziali, e che non sia già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una di queste gestioni, di unificare i periodi contributivi al fine di conseguire un'unica pensione (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012), senza il materiale trasferimento delle contribuzioni da un ente all'altro.

Quanto al computo della pensione, ciascuna gestione assicurativa determina "il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento" (art. 1, comma 245). La liquidazione del trattamento è a carico dell'INPS, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti

coinvolti nel cumulo (art. 1, comma 244).

I due istituti sono alternativi tra loro, come si desume chiaramente dallo stesso incipit del comma 239 che, nella sua originaria versione, così si esprimeva: *“Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico”*.

Il legislatore del 2012 ha, quindi, tenuto ferma la possibilità per gli iscritti a più gestioni assicurative di optare per la ricongiunzione o per la totalizzazione, introducendo un terzo strumento che si aggiunge ai due precedenti e che non vi si sovrappone, quanto ai requisiti richiesti e agli effetti.

Trattandosi di una misura più favorevole rispetto alla totalizzazione (non ponendo i limiti di quest'ultima e non prevedendo il computo interamente contributivo) ed alla ricongiunzione (essendo il cumulo connotato da gratuità), i commi 247 e 248 hanno rispettivamente consentito agli interessati il recesso dalla ricongiunzione già

perfezionata (con restituzione di quanto versato e a condizione che non sia stata già liquidata la pensione) e la rinuncia alla domanda di totalizzazione per favorire l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo.

La normativa configura il cumulo gratuito come una nuova garanzia in favore dei soggetti con contribuzione frammentata, *“in alternativa rispetto agli strumenti già collaudati della ricongiunzione (legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali») e della totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi)»* (Corte cost., sent. n. 147/2017).

Con la legge n. 232/2016, la platea dei potenziali beneficiari dell'istituto è stata ampliata, essendo stata estesa dal novellato comma 239 anche agli iscritti *“agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”*, tra i quali figura indubbiamente anche l'ENPAM; inoltre, è stato consentito l'accesso al cumulo anche per la pensione anticipata, come nel caso dell'odierno ricorrente.

I successivi commi, da 240 a 246, non sono stati invece interessati dalla novella legislativa, rimanendo così inalterato l'impianto generale dell'istituto e, conseguentemente, il sistema di calcolo *pro quota* della pensione.

Orbene, a parere del ricorrente, il richiamo alle gestioni indicate nel comma 239, contenuto nel comma 246, dovrebbe essere esteso al testo novellato, trattandosi di un rinvio dinamico, con la conseguenza che

sarebbe possibile computare, ai fini della determinazione della quota di pensione a carico dell'INPS, tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati anche presso l'ENPAM, al fine di determinare l'anzianità contributiva complessiva al 31.12.1995, con applicazione del sistema di calcolo retributivo alla quota di pensione INPS, sino al 31.12.2011.

A parere dell'INPS, di contro, il rinvio al comma 239 sarebbe statico, anche per ragioni logico - sistematiche.

Sul punto, si registrano due diversi orientamenti giurisprudenziali (nel primo senso, Sez. App. Sicilia, sentt. nn. 148, 153 e 212/2022, nonché Sez. Lazio, sent. n. 765/2021; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 877/2021; Sez. Giur. Lombardi, sent. n. 81/2021; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 109/2020; nel senso più restrittivo, Sez. Giur. Sicilia, sentt. nn. 631, 632, 644, 683 e 1151 del 2021; Sez. Giur. Marche, sent. n. 310/2021; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 717/2021; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 190/2021; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 74/2021, nonché, di recente, Sez. App. Sicilia, sentt. nn. 14 e 19 del 2023).

Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali della Sezione di Appello per la Regione siciliana, si ritiene di dover aderire all'orientamento più restrittivo, anche al fine di assicurare *“la coerenza interna della complessiva disciplina del cumulo contenuta nei commi da 239 a 248 dell'art. 1 della legge 228/2012, opzione già oggetto di pronuncia di questa stessa Sezione (sent. n. 14/2023)”* (così, da ultimo, Sez. App. Sicilia, sent. n. 19/2023).

Infatti, *“occorre integrare l'interpretazione letterale con l'interpretazione*

logica, in base all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, ricercando la necessaria correlazione tra le diverse disposizioni appena richiamate", sicché dev'essere valutato "il contesto in cui si colloca la disposizione da interpretare (Sez. III Centr., sent. n. 66/2020), di per sé dotato di intima coerenza, in modo da evitare interpretazioni contraddittorie".

In quest'ottica, si deve ritenere che "il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto ad un'unica pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive maturate all'interno di ciascuna di esse e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce altresì ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 19/2023).

"In ossequio al principio di coerenza logico-sistematica dell'istituto e dell'ordinamento di settore in cui esso è collocato (cfr. par. da 2.2. a 2.5.), si ritiene che la previsione del comma 246 vada riferita ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95 ovvero alle gestioni di competenza INPS ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non

sovrapposti.

Diversamente considerando, infatti, si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili (data l'autonomia di cui godono le casse previdenziali private, a mente dell'art. 3, c.12, della legge n. 335/1995) in violazione della stessa ratio dell'istituto del cumulo.

D'altronde, la perdurante possibilità per gli interessati di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione è un ulteriore argomento a sostegno della tesi ora esposta ove, di contro, la prospettazione di parte appellante condurrebbe irragionevolmente al conseguimento dei medesimi benefici ottenibili con la ricongiunzione senza la corresponsione del relativo onere e senza il trasferimento della correlata contribuzione presso l'INPS. A ciò si aggiunga che al pensionato continuerebbe ad essere corrisposta la quota a carico della Cassa professionale, con una evidente e non consentita duplicazione di utilità, posto che le anzianità ivi maturate sarebbero state, al contempo, valutate dall'INPS per il calcolo della quota di pensione a proprio carico" (ibidem).

Si aggiunga che "l'invocato sistema di calcolo ex art. 1, c. 13, della legge 335/1995 si applica solo ai periodi maturati nelle gestioni dell'INPS, per effetto del richiamo contenuto nel comma 13 al comma 6 del medesimo articolo il quale, nell'introdurre il nuovo criterio di computo di tipo contributivo (con i temperamenti previsti dai commi 12 e 13 per la graduale applicazione della nuova disciplina), lo circoscrive espressamente alle sole pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa" (ib.).

Pertanto, non essendo possibile procedere al cumulo gratuito dei periodi in contestazione al fine di individuare il sistema di calcolo della pensione, si deve ritenere che, al 31.12.1995, l'anzianità contributiva del ricorrente fosse inferiore a 18 anni.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo ai pregressi recentissimi contrasti giurisprudenziali in materia (in senso contrario, *ex plurimis*, Sez. App. Sicilia, sentt. nn. 148, 153 e 212/2022), sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da R. S. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

*(f.to digitalmente)**Depositato in segreteria nei modi di legge*

Palermo, 5 agosto 2025

Pubblicata il 6 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)